

OGGETTO: DI SEGUITO RIPORTIAMO BREVEMENTE LE NOVITÀ A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL **“REGOLAMENTO CONCERNENTE LA BANCA DATI NAZIONALE DESTINATA ALLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)”** adottato con DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE IL 10 DICEMBRE 2019, N. 168.

→ Il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”*, con il quale è stata istituita presso lo stesso dicastero la **BANCA DATI NAZIONALE** destinata alla registrazione delle DAT, in data 10 dicembre 2019 ha adottato il regolamento indicato in oggetto, entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

→ Il Regolamento indica le modalità di raccolta delle copie delle DAT nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. Lo stesso Regolamento indica inoltre il funzionamento ed i contenuti della Banca dati nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati.

→ A partire dal 1° febbraio 2020 gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, in quanto soggetti alimentati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della normativa vigente, hanno il dovere di trasmettere alla Banca dati nazionale l'elenco nominativo delle persone che hanno espresso DAT antecedentemente alla realizzazione della banca.

→ E' altresì onere degli Ufficiali di stato civile trasmettere alla Banca dati nazionale copie delle DAT depositate prima del 1° febbraio 2020, ma SOLO se presente l'esplicito consenso del disponente, il quale dovrà essere debitamente informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (il c.d. GDPR).

Le possibilità dei disponenti che abbiano presentato le DAT prima del 1° febbraio 2020 sono quindi di:

- 1) Fornire il consenso alla trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale;
- 2) Richiedere notifica tramite e-mail dell'avvenuta registrazione nella Banca dati nazionale;
- 3) Non fornire il consenso né alcuna comunicazione o registrazione ulteriore nonché il SOLO DEPOSITO della DAT senza procedere alla sua apertura e trasmissione alla Banca dati nazionale.

→COLORO che vogliono presentare presso il Comune le proprie disposizioni anticipate di trattamento (DAT), in considerazione delle nuove disposizioni di legge vigenti – come sopra illustrate – devono compilare e presentare il modulo di **“Istanza per la registrazione di una Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) e relativi consensi al trattamento dei dati personali”** richiedendo:

- 1) il **DEPOSITO** di una DAT senza indicazione fiduciario, con indicazione e accettazione del fiduciario, con indicazione fiduciario non ancora accettata;
- 2) la **MODIFICA** di una DAT già depositata;
- 3) **FORNIRE il CONSENSO:**
 - alla registrazione dell’istanza sul Registro Comunale;
 - all’invio della registrazione effettuata in Comune alla Banca dati nazionale DAT;
 - all’invio di copia della DAT alla Banca dati nazionale DAT;
 - alla notifica tramite e-mail dell’avvenuta registrazione nella Banca dati nazionale DAT.